

TARIFFA PER PRESTAZIONI RELATIVE AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

PREMESSA

Premesso che l'art. 2 del DPR n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:

- "Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 (tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni) sono tenuti a richiedere al Comando (Comando provinciale dei Vigili del fuoco) l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti"

che l'art. 1 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:

- "La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del DPR 12 gennaio 1998 n. 37, ... va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato n. 1 al presente decreto; ..."

che l'art. 18 del DPR n. 577 del 29.07.1982 (G.U. del 20.08.1982) recita:

"Procedure di prevenzione incendi" - Ai fini dell'approvazione di un progetto ... i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli albi professionali Nella fase preliminare di progettazione i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.

Si ritiene opportuno precisare le prestazioni di consulenza che gli Ingegneri possono essere chiamati a fornire ed i relativi onorari.

La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della presentazione ed approvazione di un progetto da parte del Comando VV.F. per il rilascio del parere di conformità per l'insediamento, la modifica, l'ampliamento o la ristrutturazione di attività soggetta a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni e quantifica i relativi compensi.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni, in sede di elaborazione del progetto o di sua verifica, può essere schematizzata come segue.

1.1 FASE PRELIMINARE GENERALE

1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla luce del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche c/o integrazioni.

1.1.2 Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

1.2 FASE NORMATIVA

1.2.1 Individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività.

1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto delle finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art. 3 del DPR n. 577/1982).

1.3 FASE DI PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

(Secondo quanto indicato nell'allegato I al D.M. 04.05.1998 e come meglio precisato nel mod. PIN 1/a del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

Si possono presentare i seguenti casi:

- attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera A.
- attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera B.
- ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera C.

A DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

Essa comprende:

- a) informazioni generali sull'attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
- b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

A.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Si sviluppa nei seguenti capitoli:

- A.2.0.1 individuazione e precisazione attività soggette;
- A.2.0.2 per il complesso in generale: accessibilità, descrizione, impianti, distanze di sicurezza;
- A.2.0.3 valutazione complessiva delle sostanze pericolose ai fini antincendio con quantitativi e tipologie; presidi antincendio di tutta l'attività (sono le voci da riportare nella richiesta del C.P. I.);
- A.2.0.4 determinazione dei corpi di fabbrica, compartimenti, aree a rischio specifico in cui può essere suddiviso l'intero complesso, per poi estendere a ciascuno di essi l'analisi tecnica.

Per ogni corpo, compartimento, ecc. la relazione si sviluppa nei punti seguenti.

A.2.1 Individuazione dei pericoli d'incendio

Contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- A.2.1.1 destinazione d'uso (generale e particolare);
- A.2.1.2 sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- A.2.1.3 carico d'incendio;
- A.2.1.4 impianti di processo;
- A.2.1.5 lavorazioni;
- A.2.1.6 macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- A.2.1.7 movimentazioni interne;
- A.2.1.8 impianti tecnologici di servizio, ecc.;
- A.2.1.9 aree a rischio specifico.

A.2.2 Descrizione delle condizioni ambientali

Contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio (la descrizione può essere sintetica qualora si tratti di condizioni rilevabili da tavole ed altri elaborati):

- A.2.2.1 condizioni di accessibilità e viabilità;
- A.2.2.2 lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- A.2.2.3 caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, elementi strutturali, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.);
- A.2.2.4 aerazione (ventilazione), metodi di allontanamento dei fumi o vapori pericolosi;
- A.2.2.5 affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- A.2.2.6 vie di esodo, piani di evacuazione, lunghezze dei percorsi, corridoi ciechi,
- A.2.2.7 ascensori e montacarichi;
- A.2.2.8 illuminazione di sicurezza e di emergenza;
- A.2.2.9 impianti elettrici, interruttori di sezionamento dei compartimenti, messa a terra, protezioni contro le scariche atmosferiche;
- A.2.2.10 specifici regolamenti interni di sicurezza e relativa gestione della sicurezza ai fini antincendio;
- A.2.2.11 presidi antincendio (reti idriche con portate, pressioni, tempi di erogazione, idranti e naspi con tipi, caratteristiche, aree di copertura, estintori e loro dislocazione, impianti fissi, impianti di rivelazione, allarme, sistemi di sorveglianza, ecc.)

A.2.3 Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

Contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.2.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

Contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

A.2.5 Gestione dell'emergenza

Sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrano la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

- a) planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: l'ubicazione delle attività, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. (Può essere allegata documentazione fotografica, se ritenuta utile dal progettista, per descrivere meglio lo stato dei luoghi, le scelte progettuali e la loro fattibilità);
- b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica; la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti; l'indicazione delle uscite, con il verso di

apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti i protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.

B.1 SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1

B.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi,

B.3 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici devono comprendere i medesimi elementi richiesti al punto A.3

C AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

2.1.	Fase preliminare generale	10%
2.2.	Fase normativa	20%
2.2.	Progettazione tecnica antincendio	70%
	Totale	100%

2 COMPENSI

Il compenso, in linea generale, va computato a discrezione e può, a norma dell'art. 21 della legge 02.03.1949 n. 143, raggiungere, per la sola progettazione antincendio, l'intero ammontare delle aliquote parziali per la classe e categoria di opere della tabella B per le prestazioni con riferimento all'importo lordo delle opere (progettate, variate e/o anche esaminate dal professionista) che vengono coinvolte per il raggiungimento della sicurezza dall'incendio:

- a) progetto di massima
- b) preventivo sommario
- c) progetto esecutivo

Fermo restando che il compenso di cui sopra va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per la prestazione complessiva qualora la consulenza di prevenzione incendi sia fornita dallo stesso professionista.

Nell'eventualità che sia richiesta la prestazione di altro professionista, con riferimento agli articoli 23 della legge 143 (consiglio di specialisti) e all'articolo 18 (compensi per prestazioni parziali), si precisa che l'ammontare del compenso come sopra determinato va incrementato del 25 %.

Poiché in generale è di difficile determinazione il valore lordo degli interventi di adeguamento antincendio e parimenti è problematico valutare a discrezione, in via preventiva, l'impegno del professionista, si propone di utilizzare una formula di rapida valutazione del compenso ai soli fini di fornire un "valore di riferimento" dello stesso ed indicare inoltre dei parametri correttivi discrezionali che tengano conto delle peculiarità delle singole situazioni antincendio. Resta sempre e comunque

inteso che il valore cui si perviene con la formula proposta è solo un mero riferimento e non si sostituisce al principio di discrezionalità del compenso dettato dalla vigente tariffa legge 143; in particolare in sede previsionale la valutazione del compenso del professionista si attesterà sul "valore di riferimento" a cui si giunge con il metodo della presente tariffa, e soltanto a compimento dell'incarico o nel suo svolgimento il professionista potrà applicare i parametri correttivi di aumento o riduzione indicati nel successivo punto 3.

Si propone la seguente formula:

$$C = (F + \sum_i p_i) \times A$$

Dove:

- C è il compenso professionale;
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in **775,00 €**;
- A = ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell'anno cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice **ISTAT** del gennaio 2.000 pari a 110,5;
- p_i è il compenso relativo alla singola attività i-esima (in euro); tale valore è dato dalla formula:

$$p_i = 7,75 \times (H \times S)^{0,71}$$

- H parametro di rischio-complessità assunto pari alle "ore minime" indicate per ogni singola attività dall'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998 secondo quanto precisato nella nota iniziale;
- S parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 63, 64, 88, 91, 92, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16.02.1982) alla superficie in m² moltiplicata per il parametro q definito nel seguito; per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito (con esclusione dell'attività 88 ove parametro S ha un particolare valore come nel seguito definito), la superficie viene dimezzata;
- q parametro del carico d'incendio, è dato dalla seguente tabella, per valori intermedi interpolare linearmente:

carico d'incendio	q	carico d'incendio	q	carico d'incendio	q
30 kg/m ²	1,0	120 kg/m ²	1,3	210 kg/m ²	1,6
60 kg/m ²	1,1	150 kg/m ²	1,4	240 kg/m ²	1,7
90 kg/m ²	1,2	180 kg/m ²	1,5	oltre 240 kg/m ²	1,7

Valori particolari di S:

- per le attività 1 2 e 6:
S = P/0,3 dove P è la quantità di gas (in Nm³/h se in ciclo ed in Nm³ se in deposito) sia se si tratti di gas combustibili che comburenti.
 - per le attività 3a, 4a, 4b e 5:
S = V x 120 dove V è la capacità del deposito in Nm³ fino a 200 Nm³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10
 - per le attività 3b:
S = Q dove Q è il quantitativo del deposito in kg fino a 400 kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10
 - per le attività 7 e 18:
S = 20 per ogni impianto (colonnina)
 - per le attività 15, 16 e 17:
S = V x 6 dove V è la capacità del deposito in m³ fino a 100 m³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10
- p_i sarà incrementato del 10 % nel caso di serbatoi fuori terra e di un ulteriore 10% (sia nel caso di serbatoi interrati che fuori terra) per ogni serbatoio esistente oltre primo.
- per l'attività 63:
S = P x 40 dove P è la potenzialità in MW (Mega Watt)

p_i sarà incrementato del 10 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- per le attività 64 e 91:

$S = P/3$ dove P è la potenzialità in kW

p_i sarà incrementato del 10 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- per l'attività 88:

$S = (\text{superficie del deposito}) \times D$; dove D è un coefficiente riduttivo fornito dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente)

carico d'incendio	D	carico d'incendio	D	carico d'incendio	D
0 kg/m ²	0,100	60 kg/m ²	0,550	210 kg/m ²	0,800
5 kg/m ²	0,233	90 kg/m ²	0,600	240 kg/m ²	0,850
10 kg/m ²	0,367	120 kg/m ²	0,650	Oltre 240 kg/m ²	0,850
15 kg/m ²	0,500	150 kg/m ²	0,700		
30 kg/m ²	0,500	180 kg/m ²	0,75		

- per l'attività 92:

$S =$ somma della superficie coperta dei vari piani non identici ai fini antincendio dell'autorimessa con un massimo sino a 3.000 m², per valori eccedenti questi verranno a sommarsi nella misura del 30%:

p_i sarà incrementato del 10 % per ogni piano identico ulteriore al primo.

- per l'attività 94:

$S = (\text{somma della superficie coperta dei vari piani}) \times q/10$.

- per l'attività 95:

$S = (\text{numero dei vani ascensore o montacarichi} \times 20) + 50$.

- per l'attività 97:

$S = \varnothing \times L/4$ dove \varnothing è il diametro della tubazione in cm, L è la lunghezza della condotta in km

Note

- Nel caso in cui la progettazione dal rischio da incendio si estenda a zone (aree, volumi) in cui nello stesso compartimento siano presenti più attività (D.M. 16.2 82), il compenso dovrà essere calcolato solo sull'attività prevalente (attività principale) ivi presente.
- La formula di determinazione del compenso non è applicabile per l'attività 83 nel caso di attività sportive all'aperto e/o di manifestazioni temporanee ove si opererà nell'ambito discrezionale.
- Per le attività 84, 85, 86, 87 e 89 per S si intende la superficie coperta dell'attività maggiorata da eventuali superfici di piani o parti di piano diversi a diversa destinazione d'uso rispetto al piano tipo. Inoltre S sarà maggiorata del 10% per ogni piano identico ulteriore al primo. Si precisa inoltre che per l'attività 87 la parte di arca destinata a servizi e deposito, ai fini del compenso, dovrà essere equiparata a "prevalente deposito" e pertanto valutata dimezzata nella valutazione di S.

3. CRITERI DI APPLICAZIONE DEL METODO DI CALCOLO E PARAMETRI CORRETTIVI

Il metodo di calcolo del compenso professionale fornisce un valore economico, secondo la formulazione del precedente punto 2, che costituisce il "valore di riferimento".

Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attività (così come definite ed elencate dal D.M. 16.2.1982 e successivi aggiornamenti cioè quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) giustificano l'adozione di correttivi sono ammesse le seguenti riduzioni o maggiorazioni della sola parte del compenso data da $\sum_i p_i$ dell'intera $C = (F + \sum_i p_i) \times A$:

- sino a +40% per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (così definite dal D.M. 4 maggio 1998); l'aumento opera sulla singola attività p_i relativa;
- sino a -40% per le seguenti situazioni: la riduzione opera sulle singole attività p_i che presentano le seguenti particolarità:

- esistenza di progetti antincendio approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal Committente completi dell'intera documentazione al professionista) e che sono significativi sull'esistente situazione ai fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate valide dal Committente;
- attività particolarmente estese che presentino una ripetitività di problematiche e situazioni antincendio che consentano al professionista una definizione *più* agevole e ripetuta delle caratteristiche di sicurezza dal rischio da incendio;
- attività particolarmente estese in cui il parametro d'estensione S , di cui alla formulazione del punto precedente 2, raffiguri per eccesso la situazione dell'attività e quindi non sia correttamente rappresentativo della reale situazione del rischio da incendio.

4. ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Dai compensi calcolati sono espressamente esclusi:

- i rilievi metrici c/o le relative restituzioni grafiche;
- le eventuali ulteriori prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio;
- le perizie e le certificazioni giurate;
- le dichiarazioni e certificazioni richieste per la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (art. 2 del D.M. 04.05.1998);
- la verifica di conformità di quanto eseguito al progetto di prevenzione incendi approvato, a supporto della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 3 del D.M. 04.05.1998;
- i compensi accessori, come da articoli 4 e 6 della legge 02.03.1949 n. 143.

5 INCARICO RICONFERMATO

Nella eventualità che l'incarico venga confermato allo stesso professionista che ebbe a provvedere alla consulenza per gli adempimenti del nullaosta (legge n. 818 del 07.12.1984) e nella ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni allegate alla richiesta del nulla osta provvisorio, il compenso si intenderà valutato solo per la fase 1.3 (progettazione tecnica antincendio, pari al 70 %).

6 INCARICHI CONGIUNTI

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

per 2 professionisti	+ 60 %
per 3 professionisti	+ 110 %
per 4 o più professionisti	+ 140 %

7 COMPENSI ACCESSORI CONGLOBATI

Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità agli artt. 4, 6 e 17 della tariffa professionale.

8 RESPONSABILITÀ

Il Committente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità in modo completo ed esatto tutti i dati, caratteristiche, situazioni e quanto altro necessario affinché su di essi il professionista, senza alcun obbligo di verifica o responsabilità nei riguardi della loro esattezza, possa impostare il suo elaborato tecnico progettuale antincendio.

Il professionista garantisce lo sviluppo ed il completamento del progetto inteso ad ottenere (art. 13 DPR n. 577/1982, art. 2 DPR n. 37/1998 e art. 1 D.M. 04.05.1998) dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco l'approvazione che attesti la rispondenza del progetto alle vigenti norme (alla data di stesura del progetto) o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e la limitazione delle conseguenze, nonché le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc..